

n. 10011924 R.G. NOTIZIE DI REATO

n. 12000428 R.G. TRIBUNALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione Penale

SENTENZA

(artt. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata Seconda Penale composto da:

Dott. ssa Rosaria Maria Aufieri	Presidente
Dott.ssa Paola Cervo	Giudice estensore
Dott.ssa Federica De Maio	Giudice

Alla pubblica udienza del 26/1/2016 ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA 16/02/16 al n° 466/162AS

Nei confronti:

- 1) BELLACOSA ADRIANO nato l'8/2/1970 a NOCERA INFERIORE ed ivi residente a via MATTEOTTI, 30
LIBERO ASSENTE
- 2) GRANDE LUCIO nato il 20/1/1968 a NAPOLI ed ivi residente a via DE RUGGIERO, 5
LIBERO PRESENTE
- 3) LANGELLOTTO GIUSEPPE nato il 3/1/1940 a CASTELLAMMARE DI STABIA e residente in SANT'AGNELLO via CAMPITELLO, 4
LIBERO PRESENTE
- 4) PERASOLE DARIO nato il 9/6/1960 a POZZUOLI e residente in NAPOLI via CATTOLICA, 16
LIBERO PRESENTE

IMPUTATI

A) Artt 110, 323 c p per aver in concorso tra loro, il Bellacosa in qualità di richiedente e proprietario dell'area, e Langellotto Giuseppe in qualità di committente dei lavori, indotto Grande Lucio e Perasole Dario quali commissari ad acta del Comune di Sorrento, a procurare loro un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel rilascio del pdc n 33 del 24/11/10 col quale intenzionalmente procuravano un vantaggio

n. 160224 REG. SENT.

Data del deposito 14/01/16

Data irrevocabilità _____

n. _____ REG. ESEC.

n. _____ C.P.

Redatta scheda il _____

APPELLO proposto il _____

da _____

RICORSO proposto il _____

da _____

*CU per € 237,00
prelevato e devoluto al
16/02/16 al n° 466/162AS*

Udele

patrimoniale a Bellacosa Adriano e Langellotto Giuseppe - avente ad oggetto la realizzazione di una autorimessa interrata sviluppantesi su tre livelli per un totale di n. 252 box auto - titolo illegittimo in quanto rilasciato in contrasto col PRG (Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n 544 del 5/8/97), con il PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentina-amalfitana approvato con L.R.35/87) con il PUC (Piano Urbanistico Comunale definitivamente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 21/1/10 divenuta esecutiva in data 23/2/10) e segnatamente:

1) non conforme al PUT in quanto in contrasto con l'art 17 della L R 35/87 ricadendo l'intervento nella "zona territoriale 6-urbanizzazioni sature" - che comprende le espansioni residenziali recenti di scarso valore ambientale, da considerare sature ai fini residenziali - che richiama la disciplina della zona territoriale 4, la quale, per la zona B del PRG in cui ricade l'area interessata impedisce la edificazione delle residue aree libere come quella in cui l'intervento si è realizzato

2) non conforme al PRG del Comune di Sorrento in quanto in contrasto con l'art 8 della normativa di attuazione ricadendo l'intervento nella "zona omogenea B 6 Residenziale satura" che comprende le espansioni residenziali recenti e non è ulteriormente edificabile a scopo residenziale (i box auto, in quanto pertinenze di unità residenziali costituiscono anch' essi una fattispecie di opere edilizie a scopo residenziale) ma consente unicamente interventi edilizi consistenti in realizzazione di attrezzature pubbliche di standard;

3) non conforme al PUC in quanto in contrasto con l'art 16 delle norme di attuazione ricadendo l'intervento nella "zona B urbanizzazione recente sature" che comprende le aree di recente urbanizzazione ed in gran parte edificate del centro e degli altri nuclei urbani, già dotate di infrastrutture primarie prevalentemente per funzioni residenziali o turistico ricettive realizzate tra il 1940 ed oggi dove è fatto obbligo conservare le aree agricole, gli impianti frutticoli (agrumeti e vigneti) etc...; in contrasto con l'art 20 delle norme di attuazione - che comprende le aree destinate ad attrezzature pubbliche ed opere di urbanizzazione secondaria che con riguardo ai parcheggi interrati ne consente la realizzazione per un solo piano interrato da realizzarsi a scavo chiuso e ad una quota interrata che salvaguardi gli impianti radicali delle essenze arboree ed agricole soprastanti - in quanto l'intervento ricade in area destinata ad attrezzature pubbliche, non rispetta le distanze dai confini e dalla strada, non rispetta le prescrizioni relative alla conservazione degli agrumeti e degli oliveti esistenti, non rispetta le prescrizione relative al numero di piani interrati; in contrasto con l'art 21 delle norme di attuazione - che disciplina tre distinte categorie di parcheggi- nella parte in cui consente nell' area in oggetto unicamente la realizzazione di parcheggio pubblico di relazione (il parcheggio realizzato è privato), nella parte in cui prevede che i parcheggi non possono prevedere più di due piani interrati e un numero non superiore a 30 posti auto (il numero dei box è pari a 252) ovvero una superficie utile complessiva non superiore a mq 900.00 (la superficie complessiva è di mq 3. 200);

4) non conforme al regolamento di attuazione per la realizzazione di parcheggi da parte dei privati adottato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/2/05 n. 3 in quanto in contrasto con l'art 6 che prevede che per lotti di estensione oltre 2000 mq le opere edilizie possono interessare una superficie non superiore al 30% della superficie del lotto (il progetto prevede la realizzazione del parcheggio impegnando l'intero lotto di terreno di 3200 mq)

5) in contrasto con l'art 4 co 4 L. R. n 19/2001 che prevede che il "Commissario ad acta nei 5 gg dalla nomina, richiede il parere della commissione edilizia etc.." e rilasciato nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia nel corso della seduta del 10/11/09

Municipale sig Coppola Giuseppe il quale reca la condizione che devono essere arretrati gli elementi di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori dalla carreggiata (ml 4,50 per le autovetture): agli atti alcun adeguamento progettuale al fine di rendere conforme l'opera a tale parere; di conseguenza, il progetto assentito non è conforme alle norme del Codice della Strada


8) omessa comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica ai sensi dell' art 6 comma 40 della legge regionale 22/11/2001 n 19 (Dall' inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interessati deve in ogni caso essere informata a cura del Committente o del Direttore dei Lavori la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio)

In Sorrento il 24 /11 /10

BELLACOSA Adriano e LANGELLOTTO Giuseppe OMISSIS

B) Artt 110 81 c p 10 44 lett a D P R 380 2001 per aver in concorso tra loro in qualità di proprietario dell' area e committente il Bellacosa ed in qualità di committente e titolare della impresa esecutrice dei lavori il Langellotto Giuseppe con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso iniziato continuato ed eseguito le seguenti opere realizzazione di una autorimessa interrata sviluppantesi su tre livelli per un totale di n 252 box auto in forza del permesso di costruire n 33 del 24 /11 /10 illegittimo in quanto in contrasto con regolamenti edilizi e strumenti urbanistici come indicati nel capo di imputazione che precede

In Sorrento dal 24 /11/ 10 fino al 3/ 2/ 11

 TUTTI
reato di cui agli artt. 81 comma 1, 61 n. 2, 110,479 c.p., perché, al fine di commettere il reato descritto al capo A), in concorso tra loro, il Bellacosa, quale richiedente e proprietario dell'area, il Langellotto, quale committente, entrambi mediante la condotta di induzione di cui al capo che precede, nonché il Grande ed il Perasole, quali commissari ad acta del comune di Sorrento nell'esercizio delle loro funzioni e, quindi, quali pubblici ufficiali formavano, con condotta materialmente posta in essere dagli ultimi due, il permesso di costruire n. 33 del 24/11/2010, da considerare atto pubblico e con il quale attestavano falsamente fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità, in particolare attestavano contrariamente al vero, per le ragioni esposte al capo A) , e anche in via implicita, la conformità degli elabori progettuali e tecnici, nonché del relativo intervento edilizio, al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) per la penisola sorrentina, approvato con il R35/1987, al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano Urbanistico Comunale (PUC), peraltro ancora non vigente e, comunque, agli atti ed alle norme indicati ai punti 4,5,6 e 7 del capo che precede; il carattere pertinenziale del parcheggio da realizzare, in realtà privo di tale connotato, difettando nel permesso di costruire, l'indicazione del relativo atto d'obbligo a vendere successivamente i posti auto, in regime di pertinenzialità, ai proprietari di esistenti unità immobiliari, servite e collocate alla distanza prevista dal regolamento in materia di parcheggi, approvato il 16/2/2005 dal comune di Sorrento, oltre che, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 L. 122/1989, per i parcheggi aventi la predetta natura.

In Sorrento il 24/11/2010.

V. rettifica effettuata dal PM all'udienza del 5/12/2012



Conclusioni delle parti: il PM chiede la condanna di Grande, Perasole e Langellotto la condanna alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p., ritenuto più grave il reato di cui all'art. 479 c.p. ed unificati i reati per continuazione; per Bellacosa chiede la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p., ritenuto più grave il reato di cui all'art. 479 c.p. ed unificati i reati per continuazione. Produce memoria scritta.

L'avv. Pollio e l'avv. Pane per le parti civili si riportano alle conclusioni scritte che depositano, unitamente alla nota spese.

L'avv. Bellacosa chiede l'assoluzione di Bellacosa Adriano con formula piena perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso.

L'avv. Cappiello chiede l'assoluzione di Langellotto perché il fatto non sussiste.

L'avv. Mascolo chiede l'assoluzione di Langellotto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'avv. Di Nola chiede l'assoluzione di Perasole perché il fatto non sussiste o in subordine non costituisce reato.

L'avv. D'Ambrosio per Grande chiede l'assoluzione con formula ampia in subordine ed in caso di condanna chiede contenersi la pena nel minimo con attenuanti generiche.

L'avv. Pollio replica e si riporta alle conclusioni già rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 7.3.2012 Adriano Bellacosa, Lucio Grande, Dario Perasole e Giuseppe Langellotto venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere del reato loro in quella sede ascritto.

Il processo vedeva il seguente svolgimento:

29.5.2012	Rinvio per rinotifica all'imputato Perasole
9.10.2012	Rinvio per impedimento imputato Perasole.
27.11.2012	Rinvio per anomala composizione del Collegio
5.12.2012	Questioni preliminari. Costituzione di parte civile Verdi Ambiente e Società onlus e WWF Italia. Apertura dibattimento. Ordinanza ex art. 190 c.p.p.. Acquisizione documentazione. Contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.. Rinvio ex art. 519 c.p.p..
15.2.2013	Rinvio per rinotifica a Langellotto
9.1.2013	Rinvio per altre priorità di trattazione.
11.6.2013	Rinvio per altre priorità di trattazione.
25.6.2013	Dichiarazioni spontanee imputato Grande. Esame arch. Bairo,
21.9.2013	Mutamento collegio. nuova dichiarazione di apertura del dibattimento. Nuova ordinanza ex art. 190 c.p.p.. Lettura precedenti verbali di udienza ex art. 511 c.p.p.. Acquisizione atti ex art. 493 co. 3 c.p.p. (esposti Fiorentino e D'Esposito). Rinvio per ultimare testimoniale PM.
29.10.2013	Esame testi Bruno, Iacomino, De Stefano. Acquisizione visura camerale Nizza srl; esposto a firma avv. Antonetti ex art. 512 c.p.p.; rilievi fotografici
11.1.2014	Rinvio per astensione collettiva dei difensori. Sospensione prescrizione.

13.5.2014	Esame testi Sembrano e Costa. Acquisizione memoria difensiva avv. Cappiello.
24.6.2014	Rinvio per astensione collettiva difensori. Sospensione prescrizione.
14.10.2014	Esame testi Adinolfi e D'Andria . Acquisizione documentazione.
28.10.2014	Proseguo esame Adinolfi.
13.1.2015	Rinvio per impedimento avv. Di Nola.
24.3.2015	Esame imputati Bellacosa , Grande, Perasole e Langellotto. Acquisizione nota scritta Grande. Acquisizione dichiarazione scritta Langellotto.
30.6.2015	Rinvio per astensione collettiva difensori. Sospensione prescrizione.
29.9.2015	Chiusura istruttoria dibattimentale. Discussione PM, parti civili, difensori avv.ti Bellacosa, Cappiello, Di Nola. Rinvio per discussione avv. Vitiello per Grande. Sospensione prescrizione.
13.10.2015	Rinvio per discussione avv. Vitiello per Grande. Sospensione prescrizione.
24.11.2015	Rinvio per discussione avv. Vitiello per Grande. Sospensione prescrizione.
20.1.2016	Rinvio per discussione avv. Vitiello per Grande. Sospensione prescrizione.
26.1.2016	Rigetto istanza di rinvio; discussione avv. Mascolo per Langellotto; discussione avv. D'Ambrosio per Grande. Decisione.

Prima di entrare nel merito della vicenda - concernente la realizzazione di 252 box auto interrati nel sottosuolo della proprietà di Adriano Bellacosa, sita in Sorrento al Vico III Rota, ad opera della società Edilgreen di Giuseppe Langellotto - giova premettere che l'originaria contestazione comprendeva anche la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. C) DPR 380/01, successivamente stralciata ed oggetto di definizione nelle forme dell'oblazione.

Il tema è interessante perché nel presente giudizio si discute di un abuso di ufficio e di una collegata falsità ideologica (oggetto, questa, di contestazione suppletiva) che consentivano agli imputati Langellotto e Bellacosa di edificare, con il decisivo concorso di Perasole e Grande, numerosi box auto in una zona del comune di Sorrento in cui tale attività era invece preclusa. L'originario sequestro preventivo dei box veniva dunque meno allorché la contravvenzione edilizia era oggetto di oblazione, e successivamente il Tribunale veniva investito dal PM di una nuova richiesta di sequestro preventivo. Il Tribunale del Riesame annullava il provvedimento impositivo della nuova misura cautelare reale, con motivazioni che, all'esito del dibattimento, possono dirsi definitivamente superate da quanto è stato accertato in istruttoria.

Quanto alla sopra citata contestazione suppletiva, mossa dal PM a tutti gli imputati in concorso tra loro, essa concerne la violazione degli artt. 81 co. 1 , 61 n. 2, 110, 479 c.p. perché al fine di

commettere il reato sub A, in concorso tra loro, il Bellacosa quale richiedente e proprietario dell'area, il Langellotto quale committente, entrambi mediante la condotta di induzione di cui al capo A), nonché il Grande e il Perasole quali commissari *ad acta* del comune di Sorrento nell'esercizio delle loro funzioni, e quindi quali pubblici ufficiali, formavano con condotta materialmente posta in essere dagli ultimi due, il permesso di costruire n. 33 del 24.11.2010, da considerare atto pubblico, e con il quale attestavano falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare attestavano, contrariamente al vero, per le ragioni esposte al capo A ed anche in via implicita:

- la conformità degli elaborati progettuali e tecnici nonché del relativo intervento edilizio al PUT per la Penisola Sorrentina approvato con legge regionale 35/1987, al PRG, al PUC - peraltro ancora non vigente - e comunque agli atti ed alle norme indicati ai punti da 4 a 7 del capo A);
- il carattere pertinenziale del parcheggio da realizzare, in realtà privo di tale connotato difettando nel p.c. l'indicazione del relativo atto od obbligo a vendere successivamente i posti auto in regime di pertinenzialità ai proprietari di esistenti unità immobiliari servite e collocate alla distanza prevista dal regolamento in materia di parcheggi, approvato il 16.2.2005 dal Comune di Sorrento, oltre che secondo quanto previsto dal co. 6 art. 9 l. 122/89 per i parcheggi aventi la predetta natura.

Tale reato si intende commesso in Sorrento il 24.11.2010.

Giova poi premettere brevemente - e salve le ulteriori integrazioni che saranno operate nel prosieguo della motivazione - che il quadro normativo di riferimento si compone in primo luogo delle previsioni contenute nella legge della Regione Campania n. 19/2001, intitolata < "Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8>, a seguito della quale il Comune di Sorrento aveva adottato il regolamento di attuazione del 16.2.2005

Anteriormente ai fatti di causa era stata poi emanata la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78/2010, che aveva parzialmente innovato la disciplina dei titoli abilitativi dell'attività edilizia con i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 49, inseriti dalla legge di conversione ed efficaci dal 31 luglio 2010. Con i commi in esame il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attività - DIA", ed inoltre qualifica la relativa disciplina come di esclusiva competenza statale, poiché essa



riguarda la tutela della concorrenza e costituisce <livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali>.

Il Ministero per la Semplificazione Normativa, con una circolare del 16 settembre 2010, ha in ogni caso chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA alternativa al permesso di costruire prevista dalla legislazione regionale.

È dunque possibile esaminare nel merito le vicende della pratica edilizia 337/2007, definita infine con il permesso di costruire di cui il PM contesta la illegittimità. Data la tipologia delle contestazioni di cui si discute, converrà attenersi in primo luogo ai documenti allegati alla consulenza tecnica redatta dall'arch. Baino, le cui risultanze si espongono secondo il criterio cronologico.

Il 3.2.2006 Adriano Bellacosa rilascia ad Edilgreen di Giuseppe Langellotto procura speciale perché agendo in suo nome sottoscriva documenti ed autorizzazioni relativi alla realizzazione di box pertinenziali nel fondo di proprietà del rappresentato.

Il 10.1.2007 Edilgreen quale procuratrice speciale di Bellacosa Adriano chiede il rilascio del permesso di costruire per realizzare un'autorimessa interrata sul fondo rustico sito in Sorrento via Vico III Rota n. 20. L'area di progetto si sviluppa per 3200 metri quadrati, ossia per l'intera estensione del fondo. L'autorimessa si svilupperà su tre livelli per un totale di 252 box auto, e sarà ricoperta da terreno vegetale per uno spessore tale da permettere l'impianto di un limoneto.


Il 18.10.2007 la pratica relativa al permesso di costruire richiesto da Edilgreen viene sospesa in attesa che si approvi il piano urbano parcheggi.

In data 14.3.2008 il Comune comunica ad Edilgreen di avere adottato il Piano urbano parcheggi, il cui iter di approvazione non era però concluso. Da tale nota si evince che Edilgreen doveva avere richiesto la nomina di un commissario ad acta, ma una simile richiesta non risulta agli atti.

Il 8.1.2008 l'arch. Francesco Saverio Cannavale informa il dirigente della sezione urbanistica provinciale del fatto che l'iter di approvazione del piano urbano parcheggi non è ancora ultimato, pertanto le relative istanze sono state sospese ed allo stato le norme del piano urbano parcheggi hanno il valore di strumento di salvaguardia, assoggettate come tali all'art. 10 l.r. 16/2004¹.

¹L'art. 10 citato, intitolato <Salvaguardia> prevede quanto segue : < 1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese:

a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;



Il 7.5.2008 la Provincia di Napoli nomina quale commissario ad acta l'arch. Paola Costa per l'emanazione del provvedimento conclusivo afferente la richiesta di rilascio di permesso a costruire alla ditta Edilgreen. L'arch. Costa si insedia il giorno seguente. Dal verbale di insediamento si evince che analoga richiesta di Edilgreen, relativa a progetto analogo a quello oggetto della pratica 33/2007, era stata respinta già con provvedimento del 11.9.2007 (pratica n. 84/2006) in quanto la Soprintendenza - richiestane in via surrogatoria per l'inerzia del Comune - aveva denegato l'autorizzazione ex art. 159 d.l.vo 42/04. In quella sede era stata evidenziata la eccessiva ampiezza del varco di accesso (largo sei metri, con conseguente, eccessiva interruzione della compattezza del fronte strada) nonché la collocazione e l'estensione delle griglie di aereazione.

Il 24.6.2008 la Commissione Edilizia Integrata per i beni ambientali esprime parere favorevole, superate le ragioni ostative al rilascio dell'autorizzazione poste dalla Soprintendenza BBAA con il precedente diniego del 11.9.2007 poiché l'intervento non comporta sostanziale alterazione dei valori paesistici del contesto circostante, prevedendo altresì la riqualificazione a verde dell'area, secondo quanto descritto nella relazione agronomica. Non viene richiesto il parere della Commissione Edilizia Comunale.

Il 30.6.2008 la dr.ssa Costa chiede integrazione documentale al Comune di Sorrento, ma la documentazione richiesta non risulta mai consegnata.

Il 2.7.2008 il commissario ad acta Paola Costa rilascia l'autorizzazione a fini paesistici n. 1/08 - sul punto il Collegio non può non rilevare fin d'ora la assoluta incongruità di tale provvedimento, perché il commissario ad acta può adottare il permesso di costruire, ma non l'autorizzazione paesaggistica,

b) l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge >.

Il testo del secondo comma appena riportato è stato così sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

A sua volta l'art. 39 prevede che < 1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale >. Anche il testo di tale articolo è stato così sostituito dalla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19.

che invece in caso di inerzia del Comune deve essere rilasciata in via surrogatoria dalla Soprintendenza, ai sensi dell' art. 146 co. 10 d.l.vo 42/2004.

Il 5.8.2008 decreto del Soprintendente per i beni ambientali e culturali annulla la predetta autorizzazione, evidenziando che il progetto approvato è del tutto analogo a quello rigettato nel 2007 (in luogo di un varco da sei metri ne sono previsti due da tre; le griglie di areazione permangono lì dov'erano) e che la perizia agronomica non reca l'indicazione di eventuali alberi di valore paesaggistico o botanico ed è priva dell'analisi delle alberature presenti.

Il 8.9.2008 dr.ssa Costa emette il provvedimento n. 4/2008 di diniego del permesso di costruire, stante l'annullamento della Soprintendenza, e conclude così il proprio compito. Avverso tale atto Edilgreen propone ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il 13.11.2008 Edilgreen presenta ricorso al TAR avverso il decreto di annullamento della Soprintendenza del 5.8.2008. Il Tar accoglie il ricorso e per l'effetto riacquista efficacia il provvedimento n. 1/2008 del commissario ad acta dr.ssa Costa.

Il 21 .7.2009 Edilgreen presenta istanza con cui mette in mora il Comune di Sorrento e lo diffida ad adottare il permesso di costruire già richiesto il 10.10.2007 (pratica 337/07). Su conforme indicazione del dirigente del V settore arch. Cannavale , Edilgreen inoltra la diffida all'arch. Costa, che risponde facendo presente di avere esaurito ogni potere con l'adozione del provvedimento n. 4/2008.

Il 1.10.2009 al Comune di Sorrento perviene una copiosa e non richiesta integrazione documentale che comprende tra l'altro : parere di conformità ai fini della prevenzione antincendi, atto unilaterale d'obbligo e istanza presentata al comandante della Polizia Municipale per l'apertura di due passi carrabili. La Polizia Municipale segnala la necessità di una variante progettuale che arretri i varchi carrabili , ma tale variazione non è stata poi redatta da Edilgreen né è stata poi richiesta dal Comune prima di rilasciare il permesso di costruire n. 33/2010.

Il 10.11.2009 la Commissione Edilizia Comunale esprime parere contrario sull'istanza di Edilgreen del 21.7.2009, evidenziando che l'opera ricade in zona 6 del PUT, nonché zona B del PRG ; è contraria alle previsioni del PUT di cui alla l.r. 35/87 - cfr. CT Bairo pagina 26. Nel verbale della seduta della Commissione Edilizia Comunale del 10.11.2009 si legge invero che << l'intervento in esame, rivolto alla realizzazione di un'autostrada interrata su tre livelli, risulta in contrasto con il PUT ex lege regionale 35/87, zona territoriale 6, che richiama la disciplina della zona territoriale 4, la quale, per la zona B del PRG, in cui ricade l'area interessata dalla proposta progettuale, impedisce la edificazione delle residue aree libere quale quella in oggetto, fatta eccezione per le sole attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici [...] si consideri che secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale Campania n. 19/2001, come sostituito dall'art. 49 co. 10 della legge regionale Campania n. 16/2004, per i territori sottoposti alla disciplina del PUT ex lege regionale 35/87, sono fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla stessa >>.



Il parere contrario viene comunicato ad Edilgreen quale preavviso di diniego.

Edilgreen risponde con nota del 30.11.2009 (CT Bairo fl. 26) dal cui tenore letterale sembra che la pratica 337/2007 non sia stata ancora definita, quando invece, come si è visto, non è così. Si tratta, a ben vedere, del vero equivoco di fondo di questa specifica fase procedimentale, in cui il Comune sembra ritornare su un iter amministrativo già compiutamente definito sulla scorta non già di una nuova istanza, bensì di una semplice messa in mora di Edilgreen.

La successiva seduta CEC 15.12.2009 si svolge alla presenza del tecnico progettista di fiducia di Edilgreen, invitata a partecipare ai sensi della legge 241/1990, e si conclude di rinviare la deliberazione per approfondire maggiormente le tematiche evidenziate nel corso della riunione.

Il 5.1.2010 Edilgreen rappresenta al Comune che il termine per la definizione del procedimento amministrativo è scaduto e che il perdurante silenzio dell'ente lo espone alla responsabilità prevista dall'art. 2 bis l. 241/90.

Il 18.2.2010 Edilgreen diffida il Comune dall'adempire entro 30 giorni dalla ricezione nella nota.

Il 9.3.2010 Edilgreen chiede alla Provincia la nomina di un Commissario ad Acta, richiesta dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 4 l.r. 19/2001 (ossia il termine per il rilascio del permesso di costruire come disciplinato dall'art. 1 della medesima legge).

Il 22.4.2010 Edilgreen reitera la richiesta di commissario ad acta, ma la richiesta è nuovamente inammissibile perché non preceduta dalla diffida ad adempire che sarebbe stata necessaria dopo la scadenza del termine di cui all'art. 4 l.r. 19/2001.

Il 17.5.2010 Edilgreen mette in mora il Comune e lo diffida ad adempire

Il 28.5.2010 il dirigente del V dipartimento del comune di Sorrento, arch. Francesco Saverio Camaavale, riscontra la messa in mora di Edilgreen e le note controdeduttive inviate nell'interesse della società, e comunica che il Comune non può adempire perché gli atti sono stati acquisiti dai Carabinieri per ordine della Procura. Pertanto, la disamina delle controdeduzioni del Langellotto deve intendersi sospesa fino alla restituzione della pratica.

Il 28.7.2010 Edilgreen chiede la nomina del Commissario ad acta.

Il 13.10.2010 il Presidente della Provincia di Napoli nomina quali commissari ad acta gli imputati Dario Perasole e Lucio Grande, prescelti tra il personale tecnico - amministrativo della Provincia. Gli imputati si insediano il 20.10.2010 ed il successivo 24.11.2010 emettono il permesso di costruire n. 33 senza avere svolto alcuna attività istruttoria e senza specificare, nella motivazione del loro provvedimento, le ragioni per le quali superare il parere negativo della Commissione Edilizia Comunale del 10.11.2009.

Reputa il Tribunale che tale conclusione del procedimento - che ben può definirsi frettolosa - imponga fin d'ora almeno una considerazione: a fronte di una vicenda complessa, che si andava

trascinando ormai da qualche anno, Edilgreen - ossia Giuseppe Langellotto - ottiene il tanto agognato permesso di costruire in appena trentaquattro giorni. Tale è infatti il lasso di tempo che decorre dall'insediamento dei commissari ad acta alla emanazione dell'atto. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia motivazione circa le ragioni giuridiche che inducessero a superare i precedenti provvedimenti di diniego emessi nei confronti di Edilgreen, ed in particolare il dettagliato parere della C.E.C. del 10.11.2009, una simile efficienza rasenta lo zelo, e costituirà, nel prosieguo della motivazione, elemento di sicuro rilievo nella valutazione del dolo richiesto dall'art. 323 c.p..

L'arch. Loredana Baino, consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, ha eseguito due sopralluoghi, il primo dei quali in data 27 gennaio 2011.

A tale data era in corso la realizzazione della palificata in conglomerato cementizio armato, propedeutica allo scavo; erano in corso i carotaggi, la posa in opera delle armature metalliche dei pali in cemento armato; erano stati espantati gli alberi ed il terreno era stato sbancato, con evidenti danni alle radici delle piante - che infatti non saranno più ripiantate, ma saranno distrutte, ed in loro vece sarà poi reimpiantato un limoneto.

Giuseppe Langellotto era in cantiere.

Il certificato di avvenuto deposito sismico non veniva esibito immediatamente, ma in seguito l'imputato produceva ricevuta di deposito sismico eseguito il 14 gennaio 2011 (il comune è zona sismica di grado 6).

All'atto di tale sopralluogo si verificava inoltre che non si stava procedendo ad alcun accantonamento di terreno (contrariamente a quanto si legge nella relazione agronomica, che evidenziava quanto fosse importante per la futura piantumazione conservare il terreno superficiale) ma solo allo sbancamento.

Il permesso di costruire n. 33/2010 è illegittimo, in primo luogo perché le opere non sono affatto conformi al Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, approvato con legge regionale n. 37/85, le cui prescrizioni dovevano necessariamente trovare applicazione (sul punto si tornerà meglio di qui a breve). Ed invero il fondo interessato ricade in zona territoriale 4 del PUT - zona B6 (zona classificata insomma come residenziale saturata del Piano regolatore Generale del comune di Sorrento. La relativa disciplina di zona prevede dunque che si impedisca la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici; dal canto suo l'art. 8 del PRG consente unicamente la realizzazione delle attrezzature pubbliche di standard.

Edilgreen si proponeva invece di edificare parcheggi privati a futura pertinenzialità: si tratta in altri termini di edilizia residenziale privata, come tale preclusa nell'area in questione.

Nemmeno può invocarsi la legittimità delle opere in relazione al Piano Urbanistico Comunale, alla data di adozione del permesso di costruire n. 33/2010 solo adottato dal comune di Sorrento: l'art. 21 co. 4.1 e 5 chiariscono che i parcheggi di pertinenza a servizio prevalente della residenza privata devono infatti rispettare limiti di estensione - non più di due piani interrati, non più di 30 posti auto o in alternativa non più di 900 mq di estensione, non più del 70% della superficie totale dell'area occupata - che, viceversa, il progetto presentato di Edilgreen superava del tutto, concernendo un'autorimessa interrata di tre piani composta da più di 250 box auto.

La lettura dei capi di imputazione evidenzia con chiarezza che il tema centrale della presente decisione attiene alla giuridica possibilità di rilasciare il permesso di costruire n. 33, e più ancora alla giuridica possibilità di autorizzare la realizzazione dei box auto in zona che, come detto, era

classificata come zona territoriale 6 del PUTT (zona residenziale saturata) e zona 4 del PRG (urbanizzazione recente saturata).

Occorre dunque verificare, in primo luogo, se tale classificazione consentisse o meno una qualche attività edilizia; in caso tale preliminare indagine dia esito positivo, occorrerà poi verificare se i box auto in questione ricentrino nel novero delle costruzioni legittimamente realizzabili.

Tale è precisamente l'impostazione seguita dal PM anche nella formulazione del capo B, oggetto di contestazione suppletiva in udienza: il permesso di costruire sarebbe ideologicamente falso nella parte in cui attesta la conformità degli elaborati progettuali e tecnici nonché del relativo intervento edilizio al PUT per la Penisola Sorrentina approvato con legge regionale 35/1987; al PRG; al PUC - peraltro ancora non vigente - e comunque agli atti ed alle norme indicati ai punti da 4 a 7 del capo A); inoltre sarebbe falso nella parte in cui afferma il carattere pertinenziale del parcheggio da realizzare, in realtà privo di tale connotato, difettando nel permesso di costruire l'indicazione del relativo atto od obbligo a vendere successivamente i posti auto, in regime di pertinenzialità, ai proprietari di esistenti unità immobiliari servite e collocate alla distanza prevista dal regolamento in materia di parcheggi, approvato il 16.2.2005 dal Comune di Sorrento, oltre che secondo quanto previsto dal co. 6 art. 9 l. 122/89 per i parcheggi aventi la predetta natura.

In sintesi, il Pubblico Ministero sostiene che il citato permesso di costruire n. 33 abbia consentito al Langellotto ed al Bellacosa di lucrare i consistenti utili che, a diverso titolo, sarebbero loro derivati dalla costruzione e dalla successiva alienazione dei box. Al perseguimento di tale utile era funzionale il provvedimento illegittimo rilasciato dai commissari ad acta.

Converrà dunque prendere le mosse da quanto spontaneamente dichiarato dall'imputato Grande all'udienza del 25.6.2013.

In quella sede egli ha sostenuto che il permesso di costruire n. 33 attestava la conformità delle opere agli strumenti urbanistici vigenti in quanto si trattava di opere realizzate 'in deroga'.

Si tratta di un argomento difensivo ricorrente, che va dunque affrontato ex professo.

In punto di fatto, va evidenziato che non vi è traccia delle procedure per ottenere la 'deroga', segno che esse non erano state attivate. Né, del resto, esse avrebbero potuto essere attivate, dato che - come già esposto in precedenza - le prescrizioni del PUC erano state solo adottate ma non ancora approvate, e dunque nessuna deroga poteva essere avviata stante la norma di salvaguardia dettata dall'art. 10 l.r. 16/2004, riportato alla nota n. 1.

In ogni caso, resta il dato testuale del permesso di costruire n. 33, che non menziona alcuna 'deroga', dal momento che in esso assume invece che le opere siano 'conformi' agli strumenti urbanistici.

In realtà, nella prospettiva delle difese l'argomento della deroga ha - o meglio, dovrebbe avere - fondamento giuridico.

Converrà a questo punto riportare il testo delle norme di riferimento.

L'art. 6 l.r. 19/2001, intitolato <Norme in materia di parcheggi pertinenziali>

1. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.

2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta ad autorizzazione gratuita anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.



3. Nelle zone sottoposte a vincoli dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

4. Dall'inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interessati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.

L'art. 49 l. r. 16/2004, nei commi che qui si riportano, ha novellato l'art. 6 l.r. 19/2001 come segue:

<6. L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, è così sostituito:

"3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo".

7. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2001 è inserito il seguente comma:

"5-bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di:

- a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;
- b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;
- c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;
- d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti².

Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

8. Alla fine del comma 6, dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 è aggiunto il seguente periodo:

"L'atto d'obbligo contiene l'elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all'amministrazione comunale".

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 sono inseriti i seguenti commi:

"7-bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra

² Le limitazioni poste dal legislatore regionale alla realizzazione di parcheggi pertinenziali rappresentano un importante indice sintomatico della illegittimità del permesso di costruire di cui si discute: Edilgreen avrebbe invero realizzato un numero ben maggiore di box auto, né sarebbe pensabile enfatizzare il dato numerico dei box ed attribuire *ex post* veste di opera pubblica alla costruzione, poiché una simile operazione porterebbe ad aggirare del tutto le norme in tema di evidenza pubblica e di appalto delle opere pubbliche. Sulla classificazione delle opere come pertinenziali, private o pubbliche, si tornerà comunque in seguito.

del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza

in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età. 7-ter. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari.

7-quater. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7-bis e 7-ter comporta l'acquisizione al patrimonio

comunale secondo le procedure di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001".

10. L'articolo 9 della legge regionale n.19/2001 è così sostituito "Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 [...]"

15. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2001, le parole "ad autorizzazione gratuita" sono sostituite dalle parole "a permesso di costruire non oneroso">.

Dunque, l'art. 49 l. 16/2004 non ha novellato l'art. 2 l. 19/2001 prevedendo che si possano costruire parcheggi nelle aree libere in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, poiché tale possibilità era prevista dalla norma sin dalla sua primigenia formulazione, ma, più semplicemente, ha apportato una novella terminologica, sostituendo le parole <permesso di costruire non oneroso> alle precedenti <autorizzazione gratuita>.

Va invece richiamata l'attenzione sul testo dell'art. 49 co. 10 l. r. 16/2004, del quale si è appena riportato il testo.

Nella sua attuale formulazione, tale comma è stato introdotto dall'art. 2 co. 2 lett. n) della l.r. Campania del 5 gennaio 2011 n. 1, che, novellando *in parte qua* la legge regionale 16/2004, ha previsto appunto che <<le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35>>.

È precisamente questa, la deroga che dovrebbe fondare la tesi difensiva: la legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 è invero quella intitolata << Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana>>.

Tuttavia, osserva il Tribunale che le regole che governano il fenomeno della successione delle leggi nel tempo impongono di disattendere le argomentazioni svolte nei pareri a firma degli avvocati Abbamonte e Starace, acquisiti agli atti.

Ed invero, non è possibile sostenere la legittimità del permesso di costruire n. 33/2010 invocando tale novella legislativa, per la dirimente ragione che alla data di adozione dell'atto da parte degli imputati Perasole e Grande la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 non era ancora vigente.

Probabilmente era a questo argomento che l'imputato Grande intendeva fare riferimento nelle sue spontanee dichiarazioni; ma dalle argomentazioni appena sviluppate discende che alla data in cui veniva

in essere il pdc 33/2010, i vincoli previsti dalla legge 35/87 dovevano essere rispettati, così che la realizzazione del parcheggio non poteva essere autorizzata, trattandosi di opera privata realizzata in zone destinate, tanto dal PUT quanto dal PRG, ad opere pubbliche.

La confusione appare forse con maggior chiarezza nel parere dell'avv. Starace, prodotto dalla difesa del Langelotto, poiché il redattore sembra dimenticare che, allorquando l'art. 6 l. 19/20001 statuisce che per i parcheggi pertinenziali è rilasciato permesso di costruire non oneroso anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, per la deroga va adottata la procedura di cui all'art. 14 DPR 380/01, che però - come già osservato - non era stata attivata; ed in ogni caso, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2011, andavano fatti salvi i vincoli di cui alla l. 37/85 e successive modifiche.

La legittimità delle opere potrebbe essere affermata solo qualora se ne dimostrasse la natura pubblica; ma, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, appare strada impervia.

Analogamente, il parere a firma del prof. arch. Moccia - reso su richiesta degli imputati del 18.9.2002 - postula che il parcheggio realizzato da Edilgreen sia <<un parcheggio interrato pertinenziale>>, poiché in questi termini era formulato il quesito; ma la risposta positiva fornita al quesito non tiene conto del fatto che, per tutte le ragioni complessivamente evidenziate nel corpo della presente sentenza, quei parcheggi avevano natura strettamente privata. Del resto l'arch. Daniele De Stefano, in servizio presso l'UTC di Sorrento, ha espressamente chiarito che nella zona in esame - classificata come zona residenziale saturata - non avrebbero potuto essere realizzati parcheggi <<se non come attività pubblica>>, ed ha spiegato che in precedenza la pratica di Edilgreen era stata bocciata perché <<trattandosi di un'iniziativa privata, allora andava in contrasto con quella che era la norma del PUT>>.

Dunque si conferma una volta di più che l'opera - oltre ad essere opera di edilizia privata a futura pertinenzialità e dunque opera di edilizia residenziale, la cui realizzazione contrastava con il PUT ed il PRG - - era contrastante anche con le prescrizioni del PUC dato che superava di gran lunga i limiti di consistenza previsti per il parcheggio privato pertinenziale.



L'arch. Baino ha poi precisato che in nessuna riunione della Commissione Edilizia è stata affrontata la questione della compatibilità con il PUC, ed in realtà ciò è logico, perché questo strumento era solo adottato ma non ancora definitivamente approvato.

L'evidente errore in cui incorrono Grande e Perasole consiste nel ritenere realizzabile un parcheggio privato - è chiaro infatti che la pertinenzialità dei box rappresenta un ineludibile indice del carattere privato delle opere - in un'area ove è invece permessa solo la realizzazione di attrezzature pubbliche.

Sul punto il Tribunale dispone di un atto unilaterale di obbligo datato 8.10.2007 ma non protocollato, firmato da Edilgreen, generico perché non indica gli estremi catastali degli immobili nei cui confronti viene istituito il vincolo di pertinenzialità; e di un atto unilaterale di obbligo di vincolo pertinenziale redatto dinanzi al notaio Iaccarino da Giuseppe Langellotto nella sua qualità di procuratore speciale di Adriano Bellacosa, in data 28.9.2009. Questo secondo atto contiene invece gli estremi catastali di 16 particelle corrispondenti a 244 subalterni, mentre i box auto sono 252.

Merita di essere segnalato quanto si legge nell'esposto a firma di Giovanni Antonetti datato 10.12.2010: tra gli immobili 'principali' compare anche la casa dei genitori del denunciante, i quali erano però del tutto ignari della circostanza.

Dunque, chiarito che si tratta di opere private e non di attrezzature pubbliche; e chiarito che vengono altresì superati i limiti di consistenza dell'opera previsti dal PUC (adottato ma non ancora vigente), nella seconda parte della contestazione suppletiva il PM assume che il permesso di costruire n. 33/2010 attesti falsamente ed implicitamente il carattere pertinenziale delle opere.

In particolare, l'attestazione sarebbe falsa, perché mancherebbe l'indicazione dell'atto unilaterale d'obbligo; e sarebbe implicita perché il permesso di costruire afferma che la normativa di riferimento è dettata dall'art. 21 NTA, che a sua volta rinvia all'emanazione del futuro regolamento che potrà prevedere, per i parcheggi pertinenziali interrati, l'eventuale realizzazione di un ulteriore piano da destinare a parcheggio a rotazione.

Tale parte della contestazione appare corrispondente alle risultanze dibattimentali. Ed invero, deve ritenersi che il vincolo di pertinenzialità era stato costituito solo formalmente, mediante un atto notarile antecedente alla data del rilascio del permesso di costruire incriminato, i cui estremi non vengono neanche indicati nel permesso di costruire. Tale omissione, che andrà valutata anche in relazione al dolo dell'abuso di ufficio, si combina con la sapiente terminologia che si rinviene nel corpo del provvedimento.

Al primo capoverso i commissari ad acta scrivono infatti che Edilgreen ha presentato un progetto per la realizzazione di un'autorimessa interrata; successivamente, e suggestivamente, viene evocata la disciplina in tema di parcheggi pertinenziali privati interrati.

Non può sfuggire, inoltre, che il provvedimento non contiene alcun accenno alle dimensioni dell'opera autorizzata: dalla lettura del dispositivo si comprende unicamente che essa si compone di più piani, poichè si prevede che - qualora il Comune si fosse dotato di regolamento per la disciplina dei parcheggi privati e pubblici, Edilgreen avrebbe dovuto stipulare una convenzione per adibire un piano dell'autorimessa a parcheggio di rotazione.

In realtà la ambigua formulazione letterale del permesso di costruire assolve proprio alla funzione di mascherare la effettiva natura dell'autorimessa, opera di edilizia privata, la cui realizzazione era in quanto tale preclusa in quella zona. Introducendo il richiamo alla disciplina dei parcheggi pertinenziali, ed evitando di soffermarsi ex professo sulle caratteristiche dell'opera - che viene genericamente definita 'autorimessa interrata' - si ottiene l'implicita, oltre che falsa, attestazione della pertinenzialità delle opere.

È poi esplicitamente falsa l'attestazione di conformità delle opere e del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, di cui alla prima parte della contestazione suppletiva.

Sul punto va però evidenziato che la più corretta qualificazione giuridica del fatto è quella di cui all'art. 480 c.p., e non già quella di cui all'art. 497 c.p., risolvendosi quella attestazione del permesso di costruire in una autorizzazione amministrativa. Sul punto Cass.sez. III 18.2.2010 n. 6642 ha specificato che ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato di cui all'art. 480 c.p., ed ha chiarito che non vi è concorso nella falsità tra il pubblico ufficiale ed il privato quando il pubblico ufficiale attesta il falso esclusivamente per causa propria, e non per effetto dell'inganno del decipiens.

Tale specifica puntualizzazione, però, non deve trarre in inganno, e non può fornire appiglio alla invocata assoluzione di Bellacosa e Langellotto: la citata sentenza si riferisce invero all'ipotesi del falso per induzione, e non si attaglia pertanto al caso di specie, in cui la falsità è contestata in concorso a tutti gli imputati ai sensi dell'art. 110 c.p., e non già ex art. 48 c.p.. In altri termini, nel presente giudizio si assume che i privati abbiano agito in concorso con i pubblici ufficiali, i quali dunque condividevano il fine ultimo di lucro perseguito dai soggetti privati e ponevano in essere condotte causalmente efficaci e funzionali al suo perseguimento, non perché tratti in inganno ma perché coscientemente partecipi di quel fine illecito.

La riqualificazione ai sensi dell'art. 480 c.p. del delitto contestato suppletivamente dal PM non incontra i limiti derivanti dall'obbligo di instaurare il contraddittorio ai sensi degli artt. 6 Conv. Eur. Diritti dell' Uomo - 111 Cost., poiché Cass. sez. V n. 7984 del 24/09/2012 - 19/02/2013 ha precisato

che <<in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa' e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisorii del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione>>.

La citata pronuncia si inserisce in un filone consolidato (cfr. ad es. Cass. sez. IV n. 4497 del 16/12/2015 - 03/02/2016) e sostenuto anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 26/06/2015 - 21/07/2015).

Applicando tali principi al caso in esame, non giunge 'a sorpresa' la diversa qualificazione di una falsità documentale che, fermi restando tutti gli elementi della condotta, derivi dalla attribuzione all'atto di una natura diversa da quella originariamente contestata.

Solo per completezza va infine rilevato che la fattispecie di cui all'art. 480 c.p. si atteggia nel presente giudizio in termini di concorso dell'extraneus nel reato proprio, che ai sensi dell'art. 117 c.p. comporta anche per i privati il mutamento del titolo di reato.

Per quanto concerne invece la contestazione di abuso di ufficio, una volta ribadita la oggettiva contrarietà dell'atto a norme di legge e di regolamento, occorrono ulteriori considerazioni relative, in primo luogo, al fine di arrecare vantaggio ad Adriano Bellacosa ed a Giuseppe Langellotto.

Il fine di vantaggio nei confronti del Langellotto si coglie immediatamente, poiché sarebbe stata Edilgreen a vendere i box; nei confronti del Bellacosa, diventa indispensabile approfondire la tematica dei rapporti economici con il Langellotto.

Orbene, all'esito dell'istruttoria dibattimentale è possibile affermare, in primo luogo, che non risultano trascrizioni nei pubblici registri immobiliari di eventuali atti costitutivi di diritti reali di godimento in favore del Langellotto sulla proprietà del Bellacosa.

All'udienza del 5.12.2012 la difesa di tale imputato ha poi prodotto preliminare di compravendita con cui Giuseppe Langellotto si impegnava ad acquistare il diritto di superficie al di sotto del suolo , scrittura privata datata 2.2.2006. Il termine per la stipula del definitivo è stato poi progressivamente

posticipato fino al 10.1.2011. Il prezzo della cessione era fissato in due milioni di euro e l'efficacia dell'atto era sospensivamente condizionata al rilascio del permesso di costruire per i box.

Tali elementi, complessivamente considerati, dimostrano che anche Adriano Bellacosa aveva interesse al rilascio del permesso di costruire, poiché in caso contrario il (cospicuo) prezzo pattuito per la cessione del diritto di superficie non gli sarebbe stato corrisposto.

Sul punto il teste D'Andria è stato chiarissimo: <<io per delicatezza non gliel'ho mai chieste queste cose, però io l'avevo intuito che una persona vendendo un sottosuolo deve pur avere qualche cosa in cambio>> (ud. 14.10.2014 fl. 17).

Dovendosi dimostrare la sussistenza del dolo intenzionale, alcuni elementi sono stati talora menzionati dalle parti, come ad esempio il tema della comune militanza politica degli imputati Grande, Perasole e Bellacosa, ma non hanno trovato riscontro nell'istruttoria; per altro verso, non devono sfuggire gli elementi a favore della tesi assolutoria.

Va dunque ricordato che Grande e Perasole erano dipendenti di una diversa Amministrazione, sui quali il Sindaco del Comune di Sorrento (socio in altre imprese del Langellotto) non avrebbe potuto perciò esercitare alcuna pressione; per altro verso, essi non venivano nominati in maniera fiduciaria, quindi nulla autorizzava a ritenere che essi venivano prescelti perché era possibile 'ipototecare' il loro futuro comportamento in favore di Edilgreen. La giuridica complessità dell'inquadramento della vicenda non vale, invece, a mettere in dubbio l'esistenza del dolo intenzionale, poiché tale elemento è neutralizzato dalla specifica competenza tecnica degli imputati.

Ad avviso del Collegio, gli elementi a sostegno della tesi accusatoria appaiono però nettamente predominanti, oltre che giuridicamente coerenti.

Vanno in primo luogo ricordati la oggettiva illegittimità dell'atto; il breve lasso di tempo decorso tra l'insediamento dei Commissari ad Acta e l'adozione di un atto di tenore contrario a quelli in precedenza rilasciati dal Comune; la mancanza di istruttoria; la mancanza, nel corpo della motivazione, di qualsivoglia argomentazione per disattendere il preavviso di diniego e il parere negativo della CEI del novembre 2009.

Ed ancora, vanno evidenziati altri aspetti rilevanti.

In primo luogo, dall'esame dell'ing. Adinolfi, consulente tecnico della difesa, emerge che il Comune di Sorrento non aveva compiuto alcuna preliminare valutazione del fabbisogno di parcheggi, tale da autorizzare la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici; peraltro, lo stesso consulente della difesa ha precisato che, al di fuori del vincolo di pertinenzialità, la costruzione di parcheggi si traduce in un aggravio urbanistico.

Inoltre, sul piano astrattamente giuridico non ricorrevano i presupposti per la nomina dei commissari ad acta. Il Comune di Sorrento, infatti, non era stato 'inerte', come si legge nel provvedimento

incriminato («a seguito della perdurante inerzia del Comune di Sorrento»)) ma aveva riscontrato la messa in mora della Edilgreen, rispondendo di non poter provvedere perché gli atti erano stati sequestrati.

Si introduce così un ulteriore ordine di argomenti, attinente alla stessa, astratta possibilità, per i commissari ad acta, di adempiere al loro mandato senza disporre dei documenti caduti in sequestro. Se si considera che l'arch. Bairo ritirò i documenti in originale dalla Polizia di Stato in data 31.1.2011, è lecito domandarsi sulla base di quale documentazione i commissari ad acta possano avere assunto una decisione così rilevante.

Un terzo ordine di argomenti attiene al tenore letterale del permesso di costruire n. 33/2010, che - come già evidenziato in precedenza - non recava l'indicazione dell'atto d'obbligo che avrebbe dovuto instaurare il nesso di pertinenzialità tra i box e le abitazioni vicine.

Tale omissione, nel corpo del permesso di costruire, va correlata alla più importante conseguenza pratica che essa comporta: Edilgreen avrebbe realizzato un'opera di edilizia privata in zona in cui questa sarebbe stata totalmente preclusa; Giuseppe Langellotto avrebbe potuto vendere i box liberamente, senza alcun vincolo pertinenziale; Adriano Bellacosa avrebbe percepito il prezzo pattuito per la vendita del diritto di superficie, prezzo la cui entità - sia detto per inciso - permette di comprendere che il costruttore si aspettava un guadagno ancora maggiore, e permette di disattendere le dichiarazioni con cui l'imputato Bellacosa, nel rendere l'esame, ha decisamente minimizzato il tornaconto patrimoniale che la realizzazione dei box gli avrebbe portato (cfr. udienza 24.3.2015 fl. 10).

Si badi che l'omissione di tali elementi è cruciale nel dimostrare il dolo intenzionale, poiché i box avrebbero potuto essere realizzati solo ed unicamente se fossero stati davvero pertinenziali: sarebbe stato insomma ovvio e doveroso che i commissari ad acta focalizzassero la loro valutazione su questo dato, e che la loro valutazione fosse oltremodo rigorosa. Viceversa, il carattere della pertinenzialità dei box è oggetto di attestazione implicita e falsa, operata con terminologia ambigua, sintomatica del fatto che i commissari ad acta erano consapevoli di adottare un atto illegittimo che avrebbe consentito al Bellacosa ed al Langellotto di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale.

Non sfugge al Tribunale che l'istruttoria non ha delineato alcun rapporto tra i pubblici ufficiali ed i privati Bellacosa e Langellotto, né ha delineato eventuali accordi collusivi intercorsi tra gli imputati. Tuttavia tale elemento non è decisivo, atteso che Cass. sez. VI n. 36179 del 15/04/2014 - 27/08/2014 ha chiarito che «in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si

intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa>>>.

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che gli imputati - rilasciando un permesso di costruire del tutto illegittimo, nella cui motivazione si dava apoditticamente atto di una conformità agli strumenti urbanistici che fino a quel momento il Comune aveva invece sempre escluso - intendessero favorire Edilgreen e, attraverso la persona giuridica, le persone fisiche che a qualunque titolo fossero interessate all'affare.

Si badi, infine, che la radicale preclusione dell'attività edilizia privata in zona 6 PUT - B6 PRG esonerava il Tribunale dall'obbligo di verificare se vi siano concorrenti finalità pubblicistiche, salvaguardate dall'adozione del provvedimento.

Sussistono dunque i contestati reati di abuso di ufficio e di falso ideologico del pubblico ufficiale in certificazione amministrativa.

Si impongono poi talune considerazioni conclusive in merito alla posizione dei singoli imputati, i quali devono tutti rispondere delle contestazioni loro in concorso ascritte.

La difesa di Adriano Bellacosa ha reiteratamente delineato l'atteggiamento di estraneità, per non dire di disinteresse, del proprio assistito rispetto alla costruzione dei box: l'imputato avrebbe ereditato una proprietà immobiliare alla quale il suo defunto padre era probabilmente più interessato ed affezionato di lui; non abitando a Sorrento, ed affidando la cura dei suoi interessi e dell'immobile al D'Andria, Adriano Bellacosa si sarebbe dunque limitato ad assecondare il Langellotto in un'iniziativa che era stata già progettata da suo padre ed alla quale egli si era anzi, fin dal primo momento, dichiarato contrario.

Si tratta di tesi debole, che non può condurre all'assoluzione perché l'affare era troppo vantaggioso, per credere davvero che l'imputato se ne disinteressasse; per altro verso Adriano Bellacosa rilasciava personalmente la procura al Langellotto e stipulava con lui gli atti successivi, ossia il preliminare di vendita del diritto di superficie e le successive proroghe. Egli dunque prendeva personalmente parte alla vicenda, come del resto è coerente con il suo profilo culturale, professionale e sociale, quale emerso dall'esame dibattimentale. Dunque, non è seriamente sostenibile che egli fosse estraneo ai fatti, dovendosi anzi ritenere che avesse un proprio forte interesse a realizzare un affare vantaggioso: paradossalmente, lo scarso valore affettivo che aveva per lui la proprietà sita in Sorrento conduce anzi a dire che il profilo strettamente economico è prevalso sulla constatazione dell'imponente impatto ambientale prodotto dallo sbancamento del suolo.



Quanto a Giuseppe Langellotto, il suo ruolo di legale rappresentante di Edilgreen lo qualifica come il principale interessato alla realizzazione dei box, ed in vista di tale obiettivo egli aveva intrapreso iniziative ben prima che si giungesse al permesso di costruire n. 33/2010. È fin troppo evidente, insomma, che egli era il principale beneficiario del provvedimento illegittimo, e del vantaggio patrimoniale che ne conseguiva.

Lucio Grande e Dario Perasole, infine, sono gli autori materiali del permesso di costruire la cui legittimità è già stata ampiamente censurata.

In questa sede è opportuno soffermarsi più nel dettaglio sulla condotta degli imputati, quale emersa dalla deposizione della loro ex collega, architetto Felicia Sembrano.

La Sembrano, escussa all'udienza del 13.5.2014, ha riferito di avere personalmente curato l'istruttoria per la redazione del PUC del Comune di Sorrento, ed ha ricordato che gli imputati, dopo la loro nomina a commissari ad acta, chiesero di confrontarsi con lei sulla assentibilità dell'autorimessa. La teste ha pacificamente riferito che nella zona oggetto dei lavori (zona 6 PUT - zona 4 PUC) <<c'è il divieto....di nuova edilizia residenziale>> ed ha ripetuto il concetto affermando che <<la zona sei è assimilabile alla quattro, non vieta l'edificazione....l'unica edilizia che vieta è la residenziale>>. In seguito, gli imputati sottoposero il permesso di costruire, già da loro sottoscritto, all'arch. Sembrano, che lo visionò prima di partire per un viaggio negli Stati Uniti.

L'attività istruttoria compiuta dagli imputati sembra dunque essersi limitata a questo rapido confronto con la collega, la deposizione della quale, in ogni caso, è apparsa poco genuina, e direttamente strumentale ad avallare talune tesi difensive. Il riferimento, in particolare, è alla eccezione di incompetenza per territorio ripetutamente avanzata dopo la contestazione suppletiva del delitto di falso ideologico, delitto che avrebbe dovuto radicare la competenza per territorio del Tribunale di Napoli sul presupposto che l'atto falso era stato formato negli uffici della Provincia, a Napoli. Tale tesi - già rigettata sul presupposto che l'atto veniva a giuridica esistenza a Sorrento, nel luogo in cui cioè veniva dato il provvedimento - è stata nuovamente sostenuta dopo che l' arch. Sembrano ha testimoniato di avere visionato il provvedimento già sottoscritto dagli imputati, nel corso di una breve riunione tenutasi nella sua stanza.

Tale deposizione, lungi dal fondare l'eccezione, non fa che confermare la corretta individuazione della competenza per territorio dinanzi a questo Tribunale: ed invero, se davvero gli imputati sottoponevano alla collega il testo del provvedimento per un consiglio, ciò doveva logicamente avvenire quando eventuali errori potevano ancora essere corretti, e cioè prima che l'atto fosse pubblicato.

È poi emerso che, dopo l'inizio del dibattimento, l'arch. Sembrano rese persino una dichiarazione scritta agli imputati: la dichiarazione naturalmente non è stata acquisita non trattandosi di 'documento'

ex art. 234 c.p.p., ma resta il dato di una indiscutibile disponibilità della teste nei confronti degli imputati.

L'unico dato di interesse processuale attiene, viceversa, al contenuto di quella informale riunione tra la teste e gli imputati, nel corso della quale i due imputati - secondo quanto dichiarato dalla testimone - non misero l'arch. Sembrano a conoscenza del precedente parere negativo della commissione edilizia integrata del comune di Sorrento. Tale elemento va evidenziato perché l'omessa informazione attiene ad un parere contrario - quello, sopra riportato, del novembre 2009 - che non era stato mai più modificato dal Comune, e che dunque, deve ritenersi, esprimeva l'opinione definitiva dell'Ente territoriale circa la (non) legittimità delle opere. Non a caso, del resto, quel parere di Commissione Edilizia era stato notificato ad Edilgreen come preavviso di diniego.

In conclusione, il dibattimento ha dimostrato che, pur non essendo emersa la prova certa di collusioni tra i privati ed i pubblici ufficiali, all'esito di un lungo iter amministrativo nel quale si delinea il consolidato orientamento negativo del Comune di Sorrento, in un dato momento si verifica una obiettiva convergenza tra gli interessi di Langellotto e Bellacosa (entrambi intenzionati alla realizzazione di un'opera illegittima, ma foriera per ciascuno di loro di cospicui guadagni) e la condotta degli imputati, che, senza tenere in alcun conto le precedenti statuizioni del Comune sulla pratica edilizia di Edilgreen e senza svolgere nemmeno adeguata istruttoria, in poco più di un mese emettono il provvedimento (di contenuto palesemente illegittimo) che a partire dal gennaio 2007 il Langellotto non era mai riuscito ad ottenere.

Venendo adesso alla determinazione della pena, giova innanzitutto premettere che i reati in esame concorrono tra loro. Ed invero - con argomentazioni svolte in tema di falso ideologico in atto pubblico, ma perfettamente attinenti al caso in esame - Cass. sez. II n. 5546 del 11/12/2013 - 04/02/2014 ha evidenziato che <<sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, in quanto offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.), la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico nè coincide con essa>>.

I reati vanno poi unificati nel vincolo della continuazione, essendo esecutivi di una unica determinazione criminosa volta al conseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale in favore del Langellotto e del Bellacosa.

Reato più grave è quello di abuso di ufficio, in relazione al quale si stima equa per ciascun imputato la pena base di anni 1 mesi 6 di reclusione, aumentata per continuazione ad anni 1 mesi 8 di reclusione, e così definitivamente determinata.

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non può tenersi conto di attenuanti generiche, tenuto conto della gravità della vicenda, della palese illegittimità del provvedimento adottato, ed infine dell'impatto dei lavori sul territorio. Non si apporta poi alcun aumento per la pur sussistente aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., la quale è contestata in relazione al reato satellite e non al reato principale.

Va poi applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata pari alla pena principale - pari , come detto, ad un anno e sei mesi di reclusione - solo per i pubblici ufficiali Perasole e Grande.

Sussistono le condizioni di legge per concedere a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale delle pene principali ed accessorie sospesa per tutti gli imputati, nonché per la concessione del beneficio della non menzione a tutti gli imputati, ad eccezione del Langellotto , tenuto conto delle risultanze del casellario di tale imputato.

Alla affermazione di penale responsabilità conseguono, come per legge, l'obbligo relativo al pagamento delle spese processuali - che grava su ciascun imputato per quanto di ragione - nonché l'obbligo di risarcire il danno alle costituite parti civili WWF Italia e VAS - Verdi, Ambiente e Società . e di rifondere le spese processuali da ciascuna sostenute.

Reputa invero il Tribunale che le parti civili - soggetti collettivi che per statuto si occupano della tutela dell'ambiente e del territorio - abbiano patito un danno dalla condotta degli imputati, foriera di un rilevante danno ambientale (disboscamento dell'agrumeto in precedenza esistente sul fondo, per una estensione di 3200 metri quadri) che si traduce in una immediata e diretta frustrazione degli scopi statutari delle associazioni medesime.

La esatta liquidazione di tale danno sarà operata dal giudice competente, dinanzi al quale si rimettono le parti; in questa sede può però trovare accoglimento la domanda di provvisionale avanzata dalle parti civili, provvisionale che si liquida in misura di € 10.000,00 per ciascuna, tenuto conto del risalto mediatico della vicenda, quale si desume dagli articoli di stampa che si rinvencono in atti.

La durata e la complessità del giudizio inducono invece a liquidare nella richiesta somma di € 3000,00 per ciascuna delle parti civili le spese di costituzione in giudizio sostenute.

La mole degli atti e la difficoltà della presente motivazione inducono infine ad indicare in 90 giorni il termine per il relativo deposito.

p.q.m.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Bellacosa Adriano, Grande Lucio, Langellotto Giuseppe e Perasole Dario colpevoli del reato ex art. 110 - 323 c.p., nonché del reato ex art. 110, 480, 61 n. 2 c.p., così riqualificata l'imputazione formulata dal PM all'udienza del 5.12.12 e, unificati gli stessi ex art. 81 cpv. c.p., li condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali.

Applica al Grande ed al Perasole la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, mesi sei.


Pena principale e pena accessoria sospese per tutti gli imputati e non menzione per Bellacosa Adriano, Grande Lucio e Perasole Dario.


Letto l'art. 538 c.p. condanna tutti gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili - da liquidarsi in separata sede - ed alla rifusione in favore delle stesse delle spese di costituzione e rappresentanza, che liquida per ciascuna delle parti civili nella somma complessiva richiesta di € 3000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.


Letto l'art. 539 c.p.p. condanna altresì i predetti imputati al pagamento in favore delle parti civili di una provvisoria pari a € 10.000,00 per ciascuna delle parti civili.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata 26.1.2016

Il Giudice est.


Il Presidente


TORRE ANNUNZIATA
CANCELLERIA PENALE
DEPOSITATO
PERVIA
a Cancelleria oggi 

IL CANCELLIERE
Giovanna Lombardo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Corrisposti diritti mediante

applicazione marche per

Euro..... 11,53..... per

numero..... 1..... copie ad

uso..... 2.....

di N..... 25..... facciate

complesive (Legge n. 99/89)

Richieste il..... 8/10/16

Lasciate il..... 6/10/16

OPERATORE GIUDIZIARIO
Emma Lucarelli